



29982/16

82

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi	Presidente
Mauro Mocci	Relatore
Aldo Aceto	
Antonella Di Stasi	
Enrico Mengoni	

Sent. n. sez. *1160*
UP - 12/04/2016
R.G.N. 18131/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte d'Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis) , per delega orale, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2005, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava (omissis) colpevole dei delitti di omicidio colposo (con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, art. 589 c.p., comma 2) e di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.), commessi in (omissis) , e la condannava alla pena complessiva

di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, cagionato alle costituite parti civili (omissis) e (omissis).

1.5. In relazione al trattamento sanzionatorio, i Giudici di appello osservavano che, concesse all'imputata, in considerazione dello stato di incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi "per la estrema gravità dei fatti" equivalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante, la pena poteva essere commisurata "tenuto conto di tutto quanto... in precedenza esposto e visto l'art. 133 c.p." in anni uno e mesi quattro di reclusione: pena - base di anni uno di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione per la "continuazione" (*recte* per il concorso formale di reati).

2. Avverso l'anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'imputata per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

Con sentenza n. 21608 del 26 aprile 2007, la Quarta sezione di questa Suprema Corte annullava, in parte, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. A sua volta, con sentenza del 3 giugno 2014, il giudice del rinvio - in riforma della sentenza pronunciata il 31 ottobre 2002 dal Tribunale di Salerno - riconosceva la penale responsabilità della (omissis) in ordine al solo reato di cui al capo B) dell'imputazione, condannandola alla pena di anni uno di reclusione, concesse le generiche equivalenti all'aggravante ex art. 589 comma 2° c.p. Sosteneva la Corte territoriale che, essendo l'impugnata sentenza stata annullata "limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di disastro colposo e limitatamente al trattamento sanzionatorio dei residui reati con rinvio per la rideterminazione della pena complessiva, eliminata quella irrogata per il disastro colposo, ad altra sezione della Corte di appello" e costituendo la fattispecie un'ipotesi speciale di concorso formale di reati, al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche avrebbe potuto essere sottoposta solo l'aggravante prevista dal comma 2° dell'art. 589 c.p. Ed il giudizio di equivalenza (e non di prevalenza) in concreto operato trovava congrua giustificazione nell'omesso controllo - addebitato all'imputata - dell'impianto frenante dell'autocarro investitore, le cui condizioni avevano avuto una incidenza determinante nella produzione dell'evento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione (omissis), articolando un unico motivo, volto a rappresentare la violazione dell'art. 606 lett e) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sua unica doglianza, l'imputata deduce illogicità della motivazione, per non aver tenuto conto del fatto che proprio la ^(omissis), amministratrice unica della ditta proprietaria del semirimorchio, aveva richiesto di sottoporre a revisione l'automezzo, né ella sarebbe stata in grado di conoscere le condizioni del veicolo, non essendole pervenuta alcuna segnalazione da parte degli autisti.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Va doverosamente premesso che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa [Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010 (dep. 06/10/2010), Gambardella, Rv. 248501].

La Corte territoriale ha correttamente escluso qualunque incidenza fattuale della richiesta della Spina, atteso che già la sentenza di questa Corte aveva in proposito affermato a carico dell'imputata *"l'inadempimento dell'obbligo di manutenzione, escludendo che esso possa dirsi soddisfatto dalla mera effettuazione delle revisioni legali. In effetti, trattandosi di obbligo il cui adempimento è inteso anche a salvaguardare l'incolumità delle persone, è corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. È soltanto l'assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l'eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l'entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza.*


Del tutto irrilevante deve, pertanto, ritenersi l'affermazione, peraltro indimostrata, secondo cui il sistema frenante era già usurato al momento della revisione, vale a dire cinque mesi prima. Va osservato, infine, che se il proprietario sul quale grava l'obbligo di manutenzione è un ente, destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria (cfr. Cass. 3[^], 4 luglio 2006, Bonora, RV 234949)".

In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/04/2016

Il Consigliere estensore
Mauro Mucci


Il Presidente
Elisabetta Rosi
